

CONSORZIO CIMITERIALE

FRA I COMUNI DI

FRATTAMAGGIORE - GRUMO NEVANO -
FRATTAMINORE

STATUTO

CONSORZIO CIMITERIALE

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I:	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II:	GLI ORGANI
	Capo I: L'Assemblea dei rappresentanti del Consorzio
	Capo II: Il Consiglio di Amministrazione
	Capo III: Il Presidente
	Capo IV: Il Direttore
	Capo V: Il Collegio dei Revisori
TITOLO III:	UFFICI E PERSONALE
TITOLO IV:	FINANZE E CONTABILITÀ
TITOLO V:	LE RESPONSABILITÀ
TITOLO VI:	LA PARTECIPAZIONE
TITOLO VII:	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER REVISIONE

- 1) È costituito il Consorzio denominato **CONSORZIO CIMITERIALE**, ai sensi dell'art. 25 della legge 8/6/1990, n. 142, per la gestione in forma associata del Servizio Cimiteriale.
- 2) Fanno parte del Consorzio i Comuni di Frattamaggiore, Frattaminore e Grumo Nevano.
- 3) La costituzione del Consorzio avviene a seguito della revisione, disposta dall'art. 60 della legge 8/6/90, n. 142 e successive modificazioni, del Consorzio Igienico Sanitario costituito, tra i medesimi Comuni, con decreto prefettizio del 27/6/1958, n. 7127, divisione Sanità, per la gestione in forma consortile dei servizi dell'Ufficio Sanitario, Veterinario e del Cimitero.

ARTICOLO 2

NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

- 1) Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti contraenti, con propria personalità giuridica, distinta da quella degli Enti componenti, dotato di autonomia finanziaria e gestionale.
- 2) Il Consorzio opera nel pubblico interesse dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso.

ARTICOLO 3

SEDE DEL CONSORZIO

- 1) Il Consorzio ha la propria Sede legale presso la sede del Comune di Frattamaggiore (Na), ed è ubicato negli Uffici siti al 3° piano del Palazzo municipale del Comune di Frattamaggiore.

ARTICOLO 4

FINALITÀ DEL CONSORZIO

- 1) Il Consorzio ha lo scopo di gestire in forma associativa ed in modo coordinato il Servizio cimiteriale, già gestito in forma consortile tra gli stessi Comuni, per ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi e con l'intento di evitare l'istituzione di tre diversi cimiteri in un contesto di agglomerato urbano, avente caratteristiche socio - economiche e culturali simili.
- 2) Il Cimitero consortile è ubicato nel territorio del Comune di Frattamaggiore, a confine con il Comune di Frattaminore, ed in caso di necessità si provvede al suo ampliamento.

ARTICOLO 5

DURATA DEL CONSORZIO

- 1) Il Consorzio ha una durata di anni venticinque.

- 2) La durata del Consorzio, alla sua naturale scadenza, potrà essere rinnovata per analogo periodo, con regolare delibera assembleare.

ARTICOLO 6

ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

- 1) Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, deve essere approvato dai rispettivi Consigli degli Enti che costituiscono il Consorzio.
- 2) Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- 3) Le modifiche che riguardano la durata dei rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le forme di consultazione degli Enti, devono essere approvate dai rispettivi Consigli comunali, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI GESTIONE

- 1) Il Consorzio persegue in forma diretta i fini fissati dalla Convenzione e dallo Statuto.
- 2) Potrà, altresì, avvalersi delle forme di gestione previste dall'art. 22 della legge 8/6/1990, n. 142, previa proposta della maggioranza assoluta e con deliberazione dei rispettivi consigli degli enti che rappresentano il Consorzio.

ARTICOLO 8

PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio è costituito:
 - a) dai beni immobili, mobili e dalle quote associative conferite dagli Enti;
 - b) da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - c) da contribuzioni straordinarie conferite dagli Enti o da terzi;
 - d) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio e acquisito dal Consorzio stesso;
 - e) da tutti i beni mobili ed immobili, dalle quote associative e da tutti i diritti facenti parte del patrimonio del precedente Consorzio dei Servizi sanitari, costituito con decreto prefettizio in data 27/6/1958, n. 712, divisione Sanità, al quale il nuovo costituito Consorzio cimiteriale, a seguito della revisione disposta dall'art. 60 della legge 142/90 e successive modificazioni, subentra per tutte le attività e passività.

ARTICOLO 9

CONVENZIONE

- 1) Tra i Comuni consorziati è stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90.
- 2) La convenzione di cui sopra individua gli atti fondamentali del Consorzio che vanno trasmessi agli Enti consorziati.

TITOLO II

GLI ORGANI

ARTICOLO 10 GLI ORGANI

- 1) Sono organi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea dei rappresentanti del Consorzio;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Direttore.

CAPO I - L'ASSEMBLEA -

ARTICOLO 11 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI INSEDIAMENTO

- 1) L'Assemblea consortile è l'organo rappresentativo del Consorzio ed è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.
- 2) Allorché il Sindaco decade dalla carica, decade, automaticamente, da componente dell'Assemblea.
- 3) Gli Enti associati, nel termine di giorni trenta dall'elezione dei loro Organi di governo, comunicano al Consorzio il nominativo del proprio rappresentante.

ARTICOLO 12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Ad esso compete l'adozione degli atti fondamentali.
- 2) Appartengono, pertanto, all'Assemblea:
 - a) le proposte di modifica allo Statuto consortile;
 - b) le proposte di modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto;
 - c) nomina, con un'unica votazione, del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) l'approvazione dei Regolamenti di organizzazione interna dei servizi e del personale;
 - e) approvazione del bilancio di previsione annuale e delle relative variazioni;
 - f) determinazione delle indennità spettanti agli amministratori ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - g) approvazione del bilancio pluriennale e della relazione programmatica;
 - h) sottoscrizione di eventuali quote azionarie in società di capitali, per la realizzazione di impianti, oppure determinazioni di quote di partecipazione del Consorzio ad Enti ed Associazioni operanti in settori attinenti ai fini del Consorzio;
 - i) ammissione di altri Enti territoriali al Consorzio, nel rispetto del disposto dell'art. 5;

- j) nomina del Collegio dei revisori e determinazione dei relativi emolumenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- k) acquisti ed alienazioni immobiliari;
- l) adozione della pianta organica del personale del Consorzio e relative variazioni;
- m) assunzione dei mutui e delle altre operazioni di finanziamento straordinario;
- n) approvazione dei conti consuntivi.

ARTICOLO 13

LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- 1) La mozione di sfiducia costruttiva è il documento politico - amministrativo che contiene la dichiarazione di sfiducia sul Consiglio di Amministrazione in carica ed il documento programmatico con la proposta di nuove linee politico - amministrative, di un nuovo Presidente e di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- 1) Un terzo dei Consiglieri comunali appartenente ad un Consiglio comunale aderente al Consorzio può proporre al proprio Consiglio la presentazione di una mozione di sfiducia a carico del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 2) La mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni della sua presentazione.
- 3) La mozione per essere inoltrata all'Assemblea del Consorzio deve essere approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4) L'adempimento della mozione deve avvenire entro dieci giorni dalla data dell'approvazione consiliare.

ARTICOLO 15

PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) La mozione deve essere approvata per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
- 2) La mozione deve essere rivolta all'intero Consiglio di Amministrazione e non può essere messa in discussione prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione - art. 18 legge 81/93.
- 3) Alla mozione di sfiducia dovranno essere allegati sia il nuovo documento programmatico sia l'indicazione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA MOZIONE

- 1) La mozione deve essere presentata con le modalità già indicate, al Segretario del Consorzio, il quale provvederà a protocollarla ed informerà immediatamente il Presidente.
- 2) Il Presidente o chi lo sostituisce fissa la data della seduta assembleare ed iscrive all'ordine del giorno la mozione presentata in conformità al disposto degli articoli precedenti.

ARTICOLO 17

PRIMA CONVOCAZIONE

- 1) Alla prima convocazione provvede il Sindaco del Comune dove ha sede il Consorzio, con avvisi iscritti da recapitarsi almeno 5 giorni prima, ai rispettivi Sindaci dei Comuni.
- 2) L'avviso dovrà essere notificato a mezzo messo e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora della riunione e la sede.
- 3) L'Assemblea è tenuta a verificare la regolarità della sua costituzione.

ARTICOLO 18

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno. La prima volta per l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, la seconda volta per l'approvazione del conto consuntivo.
- 2) L'Assemblea può, altresì, essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Consorzio o un numero dei componenti che rappresenti almeno il 40% delle quote di partecipazione.
- 3) L'Assemblea è convocata a cura del Presidente a mezzo di avvisi, da recapitarsi a cura del messo notificatore del Consorzio.
- 4) L'avviso dovrà contenere il luogo, l'ora e la data della riunione e l'ordine degli argomenti da trattare.
- 5) Le adunanze dell'Assemblea, di norma, sono pubbliche, con la sola eccezione riferita ai problemi riguardanti questioni o che si riferiscono a qualità delle persone.
- 6) Nel caso di votazione segreta, in conformità al disposto di cui al comma 3, dovranno essere predisposte schede di votazione, che salvaguardino la segretezza e la proporzionalità del voto.

ARTICOLO 19

SECONDA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
- 2) La seconda convocazione può avvenire qualora alla prima convocazione non siano intervenuti i componenti che non rappresentino almeno la metà dei componenti e il 50% delle quote di partecipazione.

ARTICOLO 20

CONVOCAZIONE D'URGENZA DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea consortile può essere convocata d'urgenza qualora lo richiedono particolari situazioni di necessità e d'urgenza.
- 2) Nel caso di cui al comma 1, il Presidente potrà convocare l'Assemblea con il solo preavviso di 24 ore di anticipo, previa comunicazione telegrafica o telefax.

- 3) Nel caso in cui la maggioranza dei componenti lo richieda, l'Assemblea potrà essere differita, per una sola volta, di 24 ore.

ARTICOLO 21

VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

- 1) L'Assemblea in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti la metà dei componenti e quando questi rappresentino almeno la metà delle quote consortili.
- 2) L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.
- 3) L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, purché sia presente almeno un terzo dei componenti e che rappresenti non meno di un terzo delle quote consortili.
- 4) Essa delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

ARTICOLO 22

INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

- 1) I membri dell'Assemblea potranno avere diritto all'indennità di presenza per ciascun giorno di partecipazione effettiva, nella misura prevista per legge.
- 2) Spetta ad essi però il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di speciali incarichi.
- 3) Ai membri dell'Assemblea che, per incarico del Presidente, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio consortile, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate.
- 4) I membri dell'Assemblea, fermo il rimborso delle spese di viaggio possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

ARTICOLO 23

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si compone di quattro componenti, oltre il Presidente.
- 2) Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea nella sua prima adunanza, anche tra persone esterne all'Assemblea ed ai Consigli comunali, con le modalità di cui all'art. 29.
- 3) Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni dalla data del loro insediamento, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla nomina da parte dell'Assemblea.
- 4) In caso di sostituzione per la vacanza da dimissioni, decadenza od altro, il Presidente e/o il componente del C.d.A. neo eletti rimarranno in carica per il restante periodo del mandato in seno al Consiglio di Amministrazione.

- 5) Alla convocazione provvede, nel termine perentorio di cui al comma 3, il Presidente.
- 6) In sede di prima applicazione del presente Statuto e, per una sola volta, la durata in carica del Consiglio di Amministrazione è fissata fino al 30 aprile 1999.

ARTICOLO 24

DECADENZA

- 1) Il componente del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora senza giustificato motivo, non intervenga a numero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- 2) La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.
- 3) La decadenza opera, altresì, in tutti gli altri casi previsti dalla legge per gli amministratori locali. (Legge 81/93, art. 13).

ARTICOLO 25

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale amministrativa, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea consortile e compie tutti gli atti che non siano previsti dall'art. 12 all'Assemblea.

ARTICOLO 26

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o chi ne fa le veci.
- 2) Le riunioni, di norma, hanno luogo nella Sede consortile e sono segrete.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.
- 4) Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non interviene, oltre il Presidente, anche la metà dei componenti.
- 5) Le deliberazioni per essere approvate, devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

ARTICOLO 27

INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione è corrisposta l'indennità di carica nella misura prevista dalla legge.
- 2) Spetta ad essi però il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di speciali incarichi.

- 3) Ai membri che per delega del Presidente si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio consortile spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno debitamente documentate.
- 4) I membri del Consiglio di Amministrazione, fermo il rimborso delle spese di viaggio possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

CAPO III - IL PRESIDENTE -

ARTICOLO 28 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente viene eletto con votazione palese dell'Assemblea, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al successivo art. 29.

ARTICOLO 29 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea alla prima adunanza, subito dopo il suo insediamento, con le modalità fissate dal presente articolo.
- 2) L'elezione avviene sulla base di una lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere, sottoscritta dai rappresentanti dell'Assemblea che siano portatori di almeno un terzo della quota totale.
- 3) Il documento predetto deve essere consegnato al Segretario del Consorzio.
- 4) L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e delle quote di partecipazione.
- 5) I Sindaci ed i componenti dell'Assemblea, nonché il Sindaco eletto Presidente del Consorzio, potranno farsi rappresentare all'interno degli Organi consortili, secondo il principio generale della delegazione amministrativa, formulata con atto scritto da far tenere alla Segreteria del Consorzio.

(Il comma 5) è stato integrato all'art.29 con modifica avvenuta con Assembleare n.30/2008)

ARTICOLO 30 COMPETENZE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consorzio e vigila affinché tutti gli atti di competenze del Consorzio vengano eseguiti.
- 3) Firma la corrispondenza che non sia di competenza del Segretario e dei Dirigenti, ove esistano; firma, altresì, i mandati di pagamento, unitamente al Direttore, al Ragioniere e al Segretario.
- 4) Applica le sanzioni amministrative, di competenza consortile, nei casi in cui esiste la potestà discrezionale sull'importo della sanzione.
- 5) Il Presidente può delegare alcuni compiti a componenti del Consiglio di Amministrazione.

- 6) Esercita, altresì, tutte quelle altre funzioni attribuitegli dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 31

I PROVVEDIMENTI DI URGENZA

- 1) Al Presidente compete l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio in favore del Consorzio stesso, adottando, se del caso, i provvedimenti di urgenza che saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.
- 2) Adotta, altresì, nei casi di urgenza, e sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi del Consorzio, fatta salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 32

CONSULTAZIONI ED INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, in rappresentanza del Consorzio, provvede alle consultazioni delle Amministrazioni pubbliche e di tutte quelle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali, cooperativistiche, sociali e di volontariato, operanti nell'ambito del territorio consortile, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione dei servizi consortili.
Su tali attività il Presidente riferisce semestralmente ai Consiglieri comunali dei Comuni consorziati, a mezzo dei rispettivi Presidenti.

ARTICOLO 33

COPERTURA ASSICURATIVA

- 1) I componenti dell'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge 27/12/1985, n. 816.

CAPO IV - IL DIRETTORE -

ARTICOLO 34

IL DIRETTORE

- 1) Il Direttore è l'Organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio.
- 2) Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- 3) Il regolamento disciplina le modalità della sostituzione del Direttore.

ARTICOLO 35

NOMINA DEL DIRETTORE

- 1) La nomina del Direttore del Consorzio avviene mediante concorso pubblico.

ARTICOLO 36

DURATA DELL'INCARICO

- 1) La nomina a Direttore del Consorzio è conferita per quattro anni, dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Qualora sentendo rinnovare l'incarico - e sempre per quattro anni - la competenza a deliberare è dell'Assemblea consortile. Tale delibera deve precedere la data di scadenza del quadriennio.
- 3) In sede di prima attuazione le funzioni sono attribuite ad un funzionario amministrativo del Comune Capofila, con qualifica apicale.

ARTICOLO 37

ATTRIBUZIONE DEL DIRETTORE

- 1) Il Direttore :
 - a) ha la responsabilità tecnico amministrativa del consorzio;
 - b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all'art. 26;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Spetta, altresì, al Direttore:
 - a) dirigere il personale;
 - b) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi istituzionali e per il loro organico sviluppo;
 - c) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o disciplinari del personale;
 - d) stipulare contratti;
 - e) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda, a seguito di regolari atti deliberativi e con obbligo della rendicontazione;
 - f) controfirmare gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
 - g) esprimere pareri tecnici, ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI -

ARTICOLO 38

I REVISORI

- 1) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, dei quali, almeno uno, che funge da Presidente, dovrà essere scelto dal ruolo ufficiale dei Revisori dei Conti.

- 2) Non possono essere nominati Revisori i Consiglieri comunali dei tre Comuni consorziati, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati al consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinato il Consorzio o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio.
- 3) I membri del Collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
- 4) Il compenso è determinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 39

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti viene nominato dall'Assemblea, con voto segreto.
- 2) Ogni membro dell'Assemblea potrà scrivere sulla scheda di nomina non più di due candidati.

ARTICOLO 40

COMPITI DEI REVISORI

- 1) Il Collegio dei revisori:
 - a) controlla l'amministrazione del Consorzio;
 - b) accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la corrispondenza del bilancio e la corretta gestione economica - finanziaria del Consorzio;
 - c) redige la relazione annuale, da sottoporre, congiuntamente al conto, all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio.
- 2) Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.
- 3) Il Regolamento stabilisce le modalità dei compiti dei revisori.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

ARTICOLO 41

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) La dotazione del personale e dei relativi uffici e servizi è determinata dall'apposita pianta organica del personale.
- 2) L'Assemblea del Consorzio, nel rispetto delle normative vigenti e dei Contratti Collettivi di Lavoro, approva il Regolamento Organico, con annessa tabella del personale.
- 3) Le figure indispensabili per il funzionamento dei servizi del Consorzio sono: il Direttore, il Segretario ed il Ragioniere.

- 4) Il Regolamento del personale dovrà, altresì, uniformarsi ai principi ed alle disposizioni della legge 8/6/1990, n. 142.

ARTICOLO 42

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

- 1) Il Segretario del Consorzio è, di norma, il Segretario comunale del Comune dove il Consorzio ha la Sede legale.
- 2) Il Segretario, a norma dell'art. 52 della legge 8/6/1990, n. 142, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge citata e cura la redazione dei verbali.
- 3) Il Segretario cura l'istruttoria delle pratiche, corredandole dei rispettivi pareri; redige i verbali delle sedute ed attende ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Svolge, inoltre, compiti di alta collaborazione e di consulenza giuridico - amministrativa, nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.
- 4) Roga i contratti del Consorzio.
- 5) In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sono adempiute da chi lo sostituisce ai sensi di legge.

ARTICOLO 43

PERSONALE

- 1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali per il personale degli Enti Locali e dal presente Statuto.

ARTICOLO 44

MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

- 1) Il personale del Consorzio viene assunto mediante concorso pubblico o mediante pubblica selezione e comunque secondo le disposizioni di legge in vigore.
- 2) È consentito il trasferimento al Consorzio di personale dei Comuni, della Regione o di altro Ente pubblico, su domanda, e di concerto con le altre rispettive Amministrazioni.
- 3) Il Consorzio può avere personale proprio, secondo quanto previsto al comma 1 e 2, oppure può avvalersi delle prestazioni con il comando, o in servizio simultaneo del personale in servizio presso i Comuni consorziati, affidandogli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione specifici incarichi.

TITOLO IV

FINANZE E CONTABILITÀ

ARTICOLO 45

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

- 1) La gestione finanziaria del Consorzio si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- 2) Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, è approvato dall'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui esso si riferisce.

ARTICOLO 46

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

- 1) Il bilancio pluriennale di competenza è redatto in concomitanza con il piano - programma ed ha durata pari a quello della Regione Campania e, comunque, non inferiore a tre anni.
- 2) Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
- 3) Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
- 4) Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione.

ARTICOLO 47

MEZZI FINANZIARI

- 1) Il Consorzio trova le proprie entrate dalle quote di partecipazione versate dai Comuni Consorziati e dai proventi derivanti dalla gestione del Cimitero consortile.
- 2) Il Consorzio, inoltre, può provvedere al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:
 - a) mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
 - b) conferimenti straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti.

ARTICOLO 48

PARTECIPAZIONE DEI CONSORZIATI ALLE SPESE DI GESTIONE

- RIPARTO DELLE SPESE -

- 1) Gli Enti consorziati partecipano alle spese di gestione del Consorzio con quote ripartite in conformità alle percentuali, previste dall'art. 6 della convenzione, come di seguito:
 - a) Comune di Frattamaggiore 52%
 - b) Comune di Grumo Nevano 28%
 - c) Comune di Frattaminore 20%
- 2) Il riparto ha luogo in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- 3) Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio la quota di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al versamento della propria quota con le seguenti modalità:
 - a) il 50% entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea consortile;

- b) il 20% entro il 31 dicembre dell'anno di competenza;
 - c) il restante 30% entro due mesi dall'approvazione del rendiconto della gestione da parte del Consorzio.
- 4) In caso di ritardo nel versamento delle quote, fatte salve le azioni necessarie per il recupero delle quote dovute, saranno applicati gli interessi legali di cui all'art.1224 del C.C. Gli interessi non si applicano quando le quote arretrate vengono versate entro un anno dalla data di scadenza di cui al precedente comma 3).
- (Modifica ed integrazione avvenuta con delibera A.C. n.4/2013).

ARTICOLO 49

COPERTURA SPESA D'ESERCIZIO, MIGLIORAMENTO SERVIZI E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

- 1) Le entrate ordinarie eventualmente eccedenti la copertura dei costi di gestione, fermo restando il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità, vengono accantonate, per essere destinate al miglioramento dei servizi e al finanziamento di nuove opere.

ARTICOLO 50

ASSUNZIONE DEI MUTUI

- 1) L'assunzione dei mutui (per la realizzazione delle opere d'investimento e per la manutenzione straordinaria) è deliberata dall'Assemblea consortile, con la maggioranza degli Enti consorziati.
- 2) Gli oneri derivanti dall'assunzione dei mutui e tutte le altre spese d'investimento, saranno ripartite fra tutti gli Enti consorziati in conformità al disposto dell'art. 48 dello Statuto.

ARTICOLO 51

IL CONTO CONSUNTIVO

- 1) Il conto consuntivo dell'attività della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2) Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il conto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 31 marzo.
- 3) Il conto deve essere successivamente trasmesso ai revisori per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.
- 4) Il conto, con la relazione dei revisori, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, nei termini in cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 52

SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito, previa deliberazione dell'Assemblea consortile, tenendo presenti le modalità previste dalla legge in materia.

TITOLO V

LA RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 53

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEL DIRETTORE, DEL SEGRETARIO, DEL DIRIGENTE E DEL RAGIONIERE

- 1) Gli Amministratori sono responsabili per il danno patrimoniale, provocato al Consorzio per azioni illegittime od omissioni.
- 2) Il Segretario ed il Direttore sono responsabili della completezza del procedimento delle deliberazioni.
- 3) Il Direttore ed il Segretario sono responsabili, unitamente al Dirigente preposto al servizio, degli atti e delle procedure di attuazione delle delibere. Essi accertano la rispondenza tra ciò che è stato deliberato e la sua esecuzione. Il Direttore o i Dirigenti sono responsabili dei pareri espressi e, successivamente, a delibera adottata, dell'esecuzione dei provvedimenti secondo criteri di efficienza e di economicità.
- 4) Il Ragioniere è responsabile dell'accertamento dell'esistenza della disponibilità del capitolo, sul quale si annota l'assunzione dell'impegno.

ARTICOLO 54

RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE

- 1) Il tesoriere e/o il direttore sono responsabili delle riscossioni e dei pagamenti nel corso dell'esercizio così come risultano nel conto generale reso al Consorzio.

ARTICOLO 55

RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DI CONTI

- 1) I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e dell'adempimento dei loro doveri, svolti con la diligenza del mandatario.

ARTICOLO 56

OBBLIGO DI DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

- 1) Il Collegio dei revisori ha l'obbligo di denunciare alla Procura Generale della Corte dei Conti i danni cagionati dagli Amministratori, singoli o collegialmente.
- 2) Il Presidente allorquando viene a conoscenza del fatto dannoso, è obbligato a denunciarlo immediatamente alla Procura generale della Corte dei Conti.
- 3) Il Collegio dei Revisori ed il Presidente, quando vengono a conoscenza di un reato, devono denunciarlo alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice penale.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 57

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune, sede del Consorzio.
- 2) Alla pubblicazione delle deliberazioni presso la sede consortile provvede il Segretario del Consorzio, a mezzo di impiegato addetto.
- 3) Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, dovranno essere trasmesse ai Comuni consorziati entro venti giorni dalla loro adozione.

ARTICOLO 58

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- 1) Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge 8/6/1990, n. 142 e dalla legge 7/8/1990, n. 241.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 59

CONTROVERSIE

- 1) Tutte le controversie per atti incompatibili con lo Statuto o la convenzione potranno essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 60

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

- 1) L'interpretazione autentica del presente Statuto è di competenza dell'Assemblea consortile che lo interpreta secondo i principi della legge 8/6/1990, n. 142, della legge 7/8/1990, n. 241 e secondo i principi generali del diritto.

ARTICOLO 61

NORMA FINALE

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla legislazione per gli Enti locali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

	SOMMARIO	PAG. 2
ART. 1	COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER REVISIONE	PAG. 3
ART. 2	NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO	PAG. 3
ART. 3	SEDE DEL CONSORZIO	PAG. 3
ART. 4	FINALITÀ DEL CONSORZIO	PAG. 3
ART. 5	DURATA DEL CONSORZIO	PAG. 3
ART. 6	ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO	PAG. 4
ART. 7	MODALITÀ DI GESTIONE	PAG. 4
ART. 8	PATRIMONIO	PAG. 4
ART. 9	CONVENZIONE	PAG. 4

TITOLO II

GLI ORGANI

ART. 10	GLI ORGANI	PAG. 5
---------	------------	--------

CAPO I - L'ASSEMBLEA -

ART. 11	COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI INSEDIAMENTO	PAG. 5
ART. 12	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	PAG. 5
ART. 13	LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA	PAG. 6
ART. 14	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA	PAG. 6
ART. 15	PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA	PAG. 6
ART. 16	ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA MOZIONE	PAG. 6
ART. 17	PRIMA CONVOCAZIONE	PAG. 7
ART. 18	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	PAG. 7
ART. 19	SECONDA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	PAG. 7
ART. 20	CONVOCAZIONE D'URGENZA DELL'ASSEMBLEA	PAG. 7
ART. 21	VALIDITÀ DELLE ADUNANZE	PAG. 8
ART. 22	INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO DELLE SPESE	PAG. 8

CAPO II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

ART. 23	COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA	PAG. 8
ART. 24	DECADENZA	PAG. 9
ART. 25	COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PAG. 9
ART. 26	ADUNANZE E DELIBERAZIONI	PAG. 9
ART. 27	INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DEL C.d.A.	PAG. 9

CAPO III - IL PRESIDENTE -

ART. 28	IL PRESIDENTE	PAG. 10
ART. 29	ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PAG. 10
ART. 30	COMPETENZE DEL PRESIDENTE	PAG. 10
ART. 31	I PROVVEDIMENTI DI URGENZA	PAG. 11
ART. 32	CONSULTAZIONI ED INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE	PAG. 11
ART. 33	COPERTURA ASSICURATIVA	PAG. 11

CAPO IV - IL DIRETTORE

ART. 34	IL DIRETTORE	PAG. 11
ART. 35	NOMINA DEL DIRETTORE	PAG. 12
ART. 36	DURATA DELL'INCARICO	PAG. 12
ART. 37	ATTRIBUZIONE DEL DIRETTORE	PAG. 12

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI -

ART. 38	I REVISORI	PAG. 12
ART. 39	NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	PAG. 13

ART. 40	COMPITI DEI REVISORI	PAG. 13
TITOLO III		
UFFICI E PERSONALE		
ART. 41	ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PAG. 14
ART. 42	IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO	PAG. 14
ART. 43	PERSONALE	PAG. 14
ART. 44	MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE	PAG. 14
TITOLO IV		
FINANZE E CONTABILITÀ		
ART. 45	BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE	PAG. 16
ART. 46	BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	PAG. 16
ART. 47	MEZZI FINANZIARI	PAG. 16
ART. 48	PARTECIPAZIONE DEI CONSORZIATI ALLE SPESE DI GESTIONE - RIPARTO DELLE SPESE -	PAG. 16
ART. 49	COPERTURA SPESA D'ESERCIZIO, MIGLIORAMENTO SERVIZI E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI	PAG. 17
ART. 50	ASSUNZIONE DI MUTUI	PAG. 17
ART. 51	IL CONTO CONSUNTIVO	PAG. 17
ART. 52	SERVIZIO DI TESORERIA	PAG. 17
TITOLO V		
LA RESPONSABILITÀ		
ART. 53	RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEL DIRETTORE, DEL SEGRETARIO, DEL DIRIGENTE E DEL RAGIONIERE	PAG. 18
ART. 54	RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE	PAG. 18
ART. 55	RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI	PAG. 18
ART. 56	OBBLIGO DI DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	PAG. 18
TITOLO VI		
LA PARTECIPAZIONE		
ART. 57	PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	PAG. 19
ART. 58	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	PAG. 19
TITOLO VII		
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
ART. 59	CONTROVERSIE	PAG. 20
ART. 60	INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO	PAG. 20
ART. 61	NORMA FINALE	PAG. 20